



TRIBUNALE DI VERCELLI

SEZIONE CIVILE – SETTORE FALLIMENTARE

N. 996/2024 R.G.

Il Tribunale in persona dei Magistrati:

Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Annalisa Fanini Giudice
Dott. Edoardo Gaspari Giudice relatore ed estensore

ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ART. 99¹¹ LF

nel giudizio di opposizione allo stato passivo iscritto al **N. 996/2024 R.G.** promosso da:

Parte_1 (**C.F._1** con gli Avv.ti CLAUDIO DEL NEVO e MARCO **Parte_2** , presso il cui studio in Alessandria, Via Trotti 71 è elettivamente domiciliata
ricorrente

contro

Controparte_1

[...] in persona del Commissario liquidatore Dott. **Controparte_2**

resistente contumace

Oggetto: opposizione allo stato passivo ex art. 98 LF.

Conclusioni

Pt_1 (come da ricorso 24.7.2024):

“Voglia l’On.le Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, ed in modifica dello stato passivo depositato in data 08\03\2022 ovvero se ritenuto in sua correzione dell’errore materiale, disporre l’ammissione del credito di complessivi € 19899,16 (di cui €17599,76 per TFR) così come assistito da privilegio generale ex art 2751bis n.1 uale credito di lavoro dipendente ovvero in subordine nella minore somma di € 15.812,28 riconosciuto dal commissario liquidatore.

In via di subordine ammettersi le somme di cui sopra al chirografo.

Con vittoria di spese di giudizio nel caso di eventuale resistenza della curatela fallimentare.”

Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 24.7.2024 e proposto contro la **Controparte_1** [...]

Parte_3 ha esposto:

- di aver trasmesso il 23.12.2019 istanza di ammissione allo stato passivo allegando le buste paga di settembre e ottobre 2018 e un sollecito di pagamento;
- di non aver ricevuto comunicazioni circa il progetto di stato passivo e del suo deposito, appresi soltanto “aliunde” il 25.6.2024, quando constatò di non essere inserita in cronologico, quindi, di non essere stata valutata e inserita nello stato passivo;
- di aver richiesto il 25.6.2024 la correzione di errore materiale del progetto di stato passivo al commissario liquidatore, che non ha riscontrato l’istanza;
- di vantare un credito per stipendio e TFR, perciò privilegiato ex art. 2751 bis n.1, pari ad € 19.899,16 dimostrato dai cedolini di settembre e ottobre 2018, avendo lavorato alle dipendenze di **Parte_3** [...]
- il 10.5.2021 il commissario liquidatore trasmise comunicazione con cui indicò di riconoscere il credito verso **Pt_1** pari ad € 15.812,28, indicando che costei avrebbe dovuto far pervenire la documentazione relativa al credito presso lo studio del commissario. Dato che **Pt_1** aveva già inviato l’istanza di ammissione al passivo via pec il 23.12.2019, non vi era necessità di ulteriori invii;
- poiché, comunque, il commissario rinvenne tra la documentazione aziendale la prova della sussistenza del credito nella minor somma di € 15.812,28, avrebbe dovuto inserirla nello stato passivo anche senza alcuna domanda del creditore;
- il mancato inserimento del credito si ritiene sia frutto di un mero errore materiale del commissario, che non ha assegnato a **Pt_1** un numero cronologico, né ha espresso alcun giudizio a fondamento dell’esclusione del credito. Se, invece, si trattasse non di un errore materiale, ma di una scelta deliberata di esclusione del credito, in questa sede si propone opposizione allo stato passivo perché l’esclusione è immotivata e ingiustificata.

Così argomentando, *Pt_I* ha rassegnato le sopra trascritte conclusioni.

All'udienza 15.10.2024, fissata con decreto 26.7.2024, non costituitasi la *Controparte_I* amministrativa, *Pt_I* ha insistito nelle conclusioni di cui al ricorso. Indi, il giudice relatore ha rimesso il procedimento al collegio per la sua decisione.

1. Anzitutto, va dichiarata la contumacia della *CP_I* coatta amministrativa *Parte_3* [...] a cui ricorso e decreto sono stati tempestivamente e regolarmente notificati.

2. Nel merito il ricorso è fondato.

Pt_I allega:

- di aver presentato istanza di ammissione al passivo il 23.12.2019 per € 19.899,16, di cui € 17.599,76 a titolo di TFR, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 CC;
- poi, ricevuta il 10.5.2021 dal commissario liquidazione comunicazione che dall'esame delle scritture contabili era emerso un debito nei suoi confronti di € 15.812,28, di non aver osservato alcunché, ritenendo che fosse sufficiente quanto inviato nel 2019;
- infine, di aver appreso solo il 25.6.2024 che lo stato passivo era stato depositato in cancelleria del tribunale di Vercelli l'8.3.2022 (doc. 2) e di aver in quel momento constatato che il proprio credito non è stato ricompreso, ma nemmeno menzionato.

2.1 La semplicità dei fatti porta con sé vari profili giuridici.

A differenza del fallimento, nella liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.) non vi è un contraddittorio sul concorso dei creditori, funzionale alla formazione dello stato passivo. Esso è solo eventuale e avviene tra il commissario liquidatore e i singoli creditori interessati.

Prima del deposito in cancelleria ex art. 209 LF dello stato passivo – cioè dell'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate all'art. 207² accolte o respinte – il commissario liquidatore comunica a ciascun creditore, tra le altre cose, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Questa comunicazione ha una funzione informativa delle risultanze delle scritture contabili, non vincola il commissario nel formare lo stato passivo e serve a sollecitare il contraddittorio coi creditori, che nel termine ex art. 207³ LF (acceleratorio e ordinatorio, come ritenuto in dottrina) possono

far pervenire le proprie osservazioni o istanze. Se il commissario le disattende, i creditori possono proporre opposizione o impugnazione ex art. 209² LF.

2.2 Nel presente caso la comunicazione del 10.5.2021 (doc. 5 ricorrente) in cui il commissario diede atto che *“Dall’esame delle scritture contabili della cooperativa è emerso un debito della stessa nei Vostri confronti pari ad € 15.812,28”* rappresenta la comunicazione ex art. 207 LF, anche se non è espressamente qualificata come tale.

2.3 Pur se **Pt_I** già il 19.12.2019 chiese l’ammissione al passivo (anche se non è chiaro perché lo fece e in che stato fosse la procedura di liquidazione coatta, ordinata con decreto del **Organizzazione_I** **[...]** del 7.5.2019 e insolvenza dichiarata con sentenza ex art. 195 LF n. 11/2019 del 13.5.2019 pronunciata dal tribunale di Vercelli), ella non può essere dichiarata creditore pretermesso ex art. 208 LF. Il presupposto per applicare tale disposizione, che consente di domandare entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione il riconoscimento dei crediti e la restituzione dei beni, è che i creditori (come **Pt_I**) e coloro che possono far valere domande di rivendicazione non abbiano ricevuto la comunicazione ex art. 207 LF: la quale, come si è visto, è stata ricevuta dalla ricorrente.

4

3. A questo punto la questione diventa individuare di quale strumento si deve avvalere il creditore per dolersi che il proprio credito, sebbene oggetto di comunicazione ex art. 207 LF, non sia stato ricompreso nello stato passivo ex art. 208 LF, che diventa definitivo col deposito in cancelleria. La particolarità rispetto al fallimento sta nel fatto che, mancando un decreto del giudice delegato che lo dichiara esecutivo, lo stato passivo è un atto amministrativo, insuscettibile di giudicato, che assolve ad una mera funzione di pubblicità e segna il momento a partire dal quale può aprirsi una fase giurisdizionale in caso di proposizione di uno dei ricorsi previsti ex 209 LF (Cass. SS.UU. 25174/2008, Cass. 21216/2017). Da tale momento i creditori e i terzi non possono proporre le domande ex art. 208 LF, perché il commissario è spogliato del potere di provvedere su di esse, né possono proporre osservazioni o istanze ex art. 207 LF.

3.1 Se in un primo momento in giurisprudenza si era ritenuto che la mancata inclusione nello stato passivo non configurasse un provvedimento implicito di rigetto (Cass. 2500/1996, 15102/2001), più recentemente è stato affermato che *“il silenzio mantenuto dal commissario liquidatore in ordine alle richieste formulate dal creditore e il mancato inserimento del credito nell’elenco previsto dall’art. 209, primo comma, legge fall. assume valore implicito di rigetto,*

contro il quale, per evitare il formarsi di una preclusione, il creditore deve proporre opposizione allo stato passivo ai sensi dell'art. 98 legge fall." (Cass. 25301/2013) e, nel ribadire questo identico principio, si è aggiunto che "ove sia mancata ogni specifica domanda od osservazione alla comunicazione del commissario liquidatore, resta proponibile la domanda tardiva del credito che non sia stato inserito nel suddetto elenco" (Cass. SS. UU. 6060/2015). Ancora più di recente la Cassazione si è spinta oltre, ritenendo che "nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, l'opposizione allo stato passivo, ove inammissibile come tale, dev'essere qualificata, in ossequio ai principi generali di conservazione degli atti giuridici e di economia dei mezzi processuali, come domanda di insinuazione tardiva, ove della stessa abbia tutti i requisiti di ammissibilità" (Cass. 22880/2016), mentre in un diverso caso, inconferente nella presente sede, di liquidazione coatta amministrativa di un istituto di credito (pertanto, regolata dagli artt. 87 segg. TUB) si è sancito che l'opposizione "ove tardivamente proposta, va dichiarata inammissibile, non potendo essere qualificata come domanda di insinuazione tardiva, in ragione dei diversi presupposti giuridici che caratterizzano le relative azioni" (Cass. 26952/2016).

3.2 Ora, **Pt_1** ha allegato di aver appreso soltanto il 25.6.2024 la copia dello stato passivo che non ricomprende il proprio credito, la cui gran parte il commissario con comunicazione ex art. 207 LF aveva dato atto risultare dalle scritture contabili. La contumacia della Liquidazione coatta amministrativa non consente di ritenere incredibile l'allegazione della ricorrente, che riferisce che tutte le istanze rivolte negli anni al commissario siano rimaste senza riscontro, da ultimo, quella del 25.6.2024 con cui (impropriamente) fu richiesta la correzione dell'errore materiale dello stato passivo della l.c.a. **Parte_3** Del resto, la contumacia della l.c.a. ha impedito la prova che lo stato passivo, una volta depositato in cancelleria, fu trasmesso ex art. 207⁴ richiamato dall'art. 209¹ LF a coloro la cui pretesa non sia stata in tutto o in parte ammessa, come **Pt_1** appunto, che già prima della comunicazione ex art. 207 LF aveva presentato istanza per veder inserito il proprio credito nell'elenco. Né tale prova potrebbe essere posta a carico di **Pt_1**, a cui sarebbe impossibile la dimostrazione di un fatto negativo.

3.3 Gli argomenti esposti danno evidenza che la presente opposizione allo stato passivo sia stata a diritto proposta. Del resto, lo strumento processuale sarebbe ammissibile anche a volerlo qualificare come domanda di insinuazione ultra tardiva, considerato a livello sistematico che l'art. 101 ult. c. LF – riformato dal 16.7.2006, perciò applicabile alla l.c.a. in questione ordinata con decreto ministeriale 7.5.2019 – prevede che decorso il termine del primo c. e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni

dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile. Su quest'ultimo aspetto si ritorna a quanto affermato nel paragrafo precedente.

4. Quanto all'ammontare del credito, pari ad € 19.899,16, la prova viene dai cedolini paga di settembre e ottobre 2018, nel secondo dei quali, tra l'altro, è indicato il TFR per € 17.599,76 (docc. 1.1. e 1.2).

4.1. La somma gode del privilegio ex art. 2751 bis n. 1 CC, la cui sussistenza è dimostrata proprio dai due cedolini anzidetti, riferibili a un rapporto di lavoro subordinato.

Per tutto quanto detto l'opposizione allo stato passivo, fondata, è accolta.

Spese di lite.

Pt_I ha chiesto che le siano rifuise “*nel caso di eventuale resistenza della curatela fallimentare*”: la contumacia della l.c.a. esclude la resistenza, quindi, la necessità di provvedere sulle spese di lite, siccome non richieste per il caso che si è verificato.

P.Q.M.

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione allo stato passivo n. 996/2024 R.G. promosso

da **Parte_4**

[...], ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:

- ACCOGLIE il ricorso, conseguentemente, **Parte_5** allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa **Parte_3** per € 19.899,16, di cui € 17.599,76 a titolo di TFR, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 CC;
- NULLA sulle spese;

MANDA

- al commissario liquidatore di annotare il presente provvedimento in calce allo stato passivo;
- al cancelliere di allegare il fascicolo dell'opponente a quello dello stato passivo depositato in cancelleria l'8.3.2022.

Vercelli, camera di consiglio del 18 ottobre 2024.

IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE

Dott. Edoardo Gaspari

IL PRESIDENTE

Dott. Michela Tamagnone